

**FOGLIO INFORMATIVO
OPERAZIONI PRO-SOLVENDO****Informazioni sulla Banca e sul soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Banca Progetto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Bocchetto 6
Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.
Sito internet www.bancaprogetto.it
e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede, qualora trattasi di dipendente della Banca o di agente in attività finanziaria.

Nome Cognome /Ragione Sociale _____

Sede (indirizzo) _____

Qualifica _____ **Iscrizione Albo\ Elenco** _____ **N.** _____

Email _____ **telefono** _____

Che cos'è il Factoring

Il factoring è un contratto, regolato dalla Legge 52/91 e dagli art. 1260 e ss. del Codice civile ove non espressamente derogati dalle parti, con il quale il Cessionario (Factor) acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring dove il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del Cedente.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (operatività con notifica); il Cedente, per propri motivi di opportunità commerciale, può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica).

L'utilizzo di questo prodotto permette al Cliente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cedente

Il Cedente garantisce i) la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto; ii) la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; iii) l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto.

L'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto nonché la non veridicità e l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

Condizioni economiche massime applicabili

Operazioni in Euro

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca

COMMISSIONI			
Codice operativo	Descrizione	Valore massimo	Modalità di Calcolo
	Commissione di factoring flat	5%	Una tantum da corrispondere in occasione di ogni cessione dei crediti e da applicarsi sul valore nominale degli stessi
	Commissione di factoring flat	5%	Mensile da corrispondere ad ogni cessione dei crediti e da applicarsi sul valore degli stessi in relazione alla loro durata inclusi
	Commissione di plus-factoring	5%	Plusfactoring per ciascun mese di ritardato pagamento del credito, da applicarsi sul valore nominale dello stesso

ALTRE COMMISSIONI			
Codice operativo	Descrizione	Valore Massimo	Modalità di Calcolo
-----	Commissione mancato utilizzo del plafond debitore	5%	Calcolata trimestralmente sul valore del plafond debitore

TASSI APPLICABILI			
Codice operativo	Descrizione	Valore massimo	Modalità di Calcolo
107	Tasso annuo nominale Posticipato	9,25%	Mensile, Trimestrale o Semestrale
I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: Euribor 1,3,6 mesi, media mensile, divisore 360. Fonte di rilevazione: Bloomberg.			
TASSO DI MORA	BCE + 8 punti	Interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002 nr. 231 indicizzati non capitalizzati. Tasso BCE di riferimento del II° semestre 2025: 2,15%	

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 360, riferita al mese di settembre 2025: Euribor 1 mese: 1,931%; Euribor 3 mesi: 2,016 %; Euribor 6 mesi: 2,109%.

ALTRE CONDIZIONI E SPESE			
Codice operativo	Descrizione	Valore massimo	Modalità di Calcolo
111	Spese Istruttoria Cedente	1.500€	Una tantum
111	Spese Istruttoria rinnovo pratica Cedente	1.500€	Annuale al rinnovo della pratica
179	Canone Home factoring	50€	
166	Spese Istruttoria debitore	1.500€	Una tantum
166	Spese Istruttoria rinnovo pratica debitore	1.500€	Una tantum o annuale al rinnovo della pratica
109	Spese handling per fattura	100€	Per ogni fattura o documento similare caricata
119	Spese handling per effetto	100€	Per ogni effetto presentato
109	Spese per distinta	100€	Per ogni distinta di cessione presentata
115	Spese handling per richiamo effetto	100€	Per ogni effetto richiamato
118	Spese handling per effetto insoluto	100€	Per ogni effetto insoluto
109	Spese handling per presentazione	25€	Per ogni presentazione effettuata
110	Spese per tenuta conto	50€	Mensili o trimestrali
116	Spese per bonifico	25€	Per ogni bonifico eseguito
173	Spese Postali	20€	
156	Spese per bolli	50€	
	Spese invio comunicazioni periodiche	0€ 50€	elettronico cartaceo
150	Certificazione ai revisori	200€	A richiesta

GIORNI VALUTA		
Voce	Tipologia pagamento	Giorni
Valute applicate alle erogazioni	Bonifico	10 gg lavorativi antecedenti
Valute applicate agli incassi	Bonifico	10 gg lavorativi successivi
Valute applicate agli incassi a mezzo RIBA – SBF	RIBA	10 gg lavorativi successivi

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

È gratuito l'invio da parte della Banca delle comunicazioni periodiche obbligatorie trasmesse con strumenti telematici, nonché delle comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso usura di cui alla Legge 108/96 e successive modificazioni.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Factoring", può essere consultato sul sito internet www.bancaprogetto.it nella sezione "Trasparenza" e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

Recesso, chiusura del rapporto e reclami

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Nei contratti standard si può recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Alcuni contratti personalizzati sulle esigenze dei clienti potranno prevedere scadenze predefinite e modalità particolari per la chiusura del rapporto.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente dal Cessionario in senso sfavorevole per il Cedente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 385/1993. In tal caso il

Cessionario dovrà darne comunicazione al Cedente con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche s'intenderanno approvate se il Cedente non recede -senza spese- dal Contratto entro la data prevista per la loro applicazione.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del T.U.B. verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il Debitore e/o il Cedente hanno corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione del proprio credito, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto entro i successivi 15 giorni.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e/o gli eventuali garanti e il Cessionario relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cessionario e/o i garanti possono presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. in A.S. –Ufficio reclami - Via Bocchetto 6 - 20123 Milano (MI);
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaprogetto.it
- via PEC all'indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it.

Il Cessionario deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se i reclamanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per i reclamanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e/o il Cessionario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

Legenda

Banca (Cessionario)	Oltre a Banca Progetto S.p.A. in A.S., anche l'eventuale Banca o di cui la stessa possa avvalersi per l'espletamento dei suoi servizi.
Cedente	La persona fisica o giuridica, cliente del Cessionario, cioè la controparte del contratto.
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente Cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Cessionario i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo. Alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e/o gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
Corrispettivo della cessione di credito	Quanto dovuto dal Cessionario a fronte dei Crediti cedutigli dal Fornitore.

Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dal Cessionario al cliente Cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente Cedente.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dal Cessionario al cliente Cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente Cedente ed a discrezione del Cessionario prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente Cedente o dal Debitore ceduto al Cessionario in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dal Cessionario o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse e usuraio e, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione di riferimento (Factoring), aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.
Tasso di interesse su anticipazioni	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca, in ragione di anticipazioni erogate da quest'ultima, nonché sugli addebiti delle competenze, esclusi gli interessi, dovute dal Cliente alla Banca, qualora non pagate a vista.
Tasso di interesse su anticipazioni indicizzato	Tasso ancorato a un indice di riferimento del mercato monetario (es. Euribor, LIBOR, rilevabili da Bloomberg, nonché dalla Banca Nazionale della divisa di riferimento) dal quale dipende la variabilità del tasso di interesse
Parametro di riferimento o di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
RiBa (Ricevuta bancaria)	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)	Servizio comunitario di addebito diretto in euro che sostituisce il RID, in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare, il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
Reclamo	Ogni atto con cui il cliente contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.